



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013

1. Ricorso S.S.C. NAPOLI S.p.A.

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per l'operato ascritto al suo dirigente, Pier Paolo Marino, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 12 previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento all'art. 15, comma 1, e 16 Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 - (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

2. Ricorso Sig. BENEDETTINI LUCA

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 1 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16 del Regolamento Agenti, vigente sino al 1° febbraio 2007 (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

3. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.

Decisione **RISERVATA**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 al sig. Cafaro Luigi;
- ammenda di €10.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio dirigente, con poteri di

rappresentanza della Società,
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art.12 del previgente Regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

4. Ricorso Sig. FRANCESCO ROMANO

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 e ammenda di € 50.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, commi 1, 2, 3, 4, e 10, Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (nota n. 9090/1034 pf08-09/SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

5. Ricorso Sig. ALESSIO FERRONI

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, comma 1, prima parte Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (nota n. 9090/1034 pf08-09/SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

6. Ricorso U.S. CITTA' DI PALERMO

Decisione **RISERVATA**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 al sig. Foschi Rino;
- ammenda di €10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio dirigente, con poteri di rappresentanza della Società,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione con gli artt. 12, 15 comma 1, e 16 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007 (nota n. 9090/1034 pf 08-09 SP/blr del 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

7. Ricorso Sig. SCAPINI DAVIDE

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e dell'ammenda di €10.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per

violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, commi 1,2, 3,4, e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente (nota n. 9090/1034 pf08-09SP/blp del 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

8. Ricorso Sig.ra CANTINI NADIA

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e dell'ammenda di €10.000,00 inflittale seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, commi 1,2, 3,4, e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente (nota n. 9090/1034 pf08-09SP/blp del 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

9. Ricorso SIG. REBUFFI ADRIANO

Decisione **RISERVATA**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 e dell'ammenda di €30.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 12, 15, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (nota n. 9090/1034 pf08-09SP/blp del 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)

10. Ricorso Sig. MEOZZI GIULIO

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti di Calciatori (nota n. 2193/1120 pf11-12SP/blp del 18.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

11. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della ammenda di €10.000,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta anti regolamentare posta in essere da un proprio tesserato (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

12. Ricorso U.C. SAMPDORIA S.P.A.

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 10.000,00 di ammenda.

avverso la sanzione della ammenda di €15.000,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e

2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta anti regolamentare posta in essere da propri tesserati (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

13. Ricorso Sig. BREVI OSCAR

avverso la sanzione della squalifica per mesi 1 ed ammenda di €25.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla normativa del Regolamento Agenti (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

14. Ricorso Sig. MARTINELLI LUIGI

avverso la sanzione della squalifica per mesi 1 ed ammenda di €25.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla normativa del Regolamento Agenti (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

15. Ricorso Sig. FABIO ZAMBLERA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per rispondere della violazioni dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione alla normativa di cui all'art. 83 comma 1 NOIF e del Regolamento Agenti (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 10.000,00 di ammenda.

16. Ricorso REGGINA CALCIO S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2 al sig. Foti Pasquale;
- inibizione per mesi 9 alla sig.ra Fazzari Concetta;
- ammenda di €100.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all'operato

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione inflitta alla reclamante a €50.000,00 di ammenda e la sanzione inflitta al Sig. Foti Pasquale ad 1 anno di inibizione. Conferma nel resto

ascritto al suo Presidente e tesserata, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 84 N.O.I.F ed al Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

17. Ricorso Sig. VITALE GIUSEPPE

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. (note nn. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012 e 9442/360pf09-10/SP/dl del 27.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione nei limiti del presofferto.

18. Ricorso Sig.ra SENSI ROSELLA

avverso le sanzione dell'inibizione per mesi 1 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione all'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010 nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F. inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 9129/360pf09-10/SP/dl del 19.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 7.12.2012)

RESPINTO

20. Ricorso U.S.D. AURORA PITIGLIANO

avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Papini Mattia in proprio favore (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.12/D del 26.10.2012)

ACCOLTO, e per l'effetto, ripristina il tesseramento del calciatore Papini Mattia in favore della società U.S.D. Aurora Pitigliano.

21. Ricorso SIG. SGROI FABRIZIO

avverso l'annullamento del Tesseramento del figlio calc. Sgroi Gianmarco in favore della società A.S.D. Sporting Village Tommaso Natale (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 19.11.2012)

RESPINTO

